



Assessorat de l'Agriculture et des Ressources naturelles  
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

Quart

e, p.c.

Alla Stazione forestale di  
Pont-Saint-Martin  
SEDE

Alla Stazione forestale di Gaby  
SEDE

Al Comitato regionale per la gestione  
venatoria  
Corso Lancieri di Aosta, 24  
11100 AOSTA  
[info@pec.comitatovenatorio.vda.it](mailto:info@pec.comitatovenatorio.vda.it)

Al Comandante del Corpo forestale  
della Valle d' Aosta  
Dr. Luca Dovigo  
SEDE

All' I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle  
d' Aosta - CERMAS  
Dr. Riccardo Orusa  
[izsto@legalmail.it](mailto:izsto@legalmail.it)

All' Azienda USL Valle d' Aosta  
Struttura complessa di Sanità  
Animale  
Dr. Marco Ragonieri  
[protocollo@pec.ausl.vda.it](mailto:protocollo@pec.ausl.vda.it)

All' Azienda USL Valle d' Aosta  
Struttura complessa Igiene Alimenti  
di Origine Animale  
Dr. Emilio Bazzocchi  
[protocollo@pec.ausl.vda.it](mailto:protocollo@pec.ausl.vda.it)



Département des ressources naturelles et du Corps forestier  
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale

Flore et faune  
Flora e fauna



Alla Struttura Igiene e sanità  
pubblica e veterinaria  
Dr.ssa Enrica Muraro  
SEDE

**OGGETTO Modalità di gestione sanitaria e di sicurezza alimentare degli animali abbattuti nei territori valdostani ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale di cui all'Ordinanza 4/2025 del Commissario alla PSA (comuni di Pont-Saint-Martin, Lillianes e Fontainemore).**

---

In attuazione di quanto già previsto dall'Ordinanza n. 3/2025 del Commissario straordinario per la peste suina africana, con la presente si definiscono le modalità di gestione sanitaria e di sicurezza alimentare dei cinghiali abbattuti nei territori dei Comuni di Pont-Saint-Martin, Lillianes e Fontainemore ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale, individuate dall'Ordinanza n. 4/2025, successivamente rettificata con nota del Ministero della Salute prot. 0000826 del 12 agosto 2025.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli animali cacciati in ulteriori territori che, in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, dovessero essere ricompresi tra le aree di riduzione della densità del cinghiale.

Tenuto pertanto conto che, in base a quanto indicato nell'Ordinanza 4/2025:

- articolo 1, *“in deroga all'articolo 18 della Legge 157/92 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026”*;
- articolo 3, comma 1, *“la zona di riduzione della densità non ricade nelle zone di restrizione e le modalità operative descritte nell'Allegato I dell'Ordinanza 3/2025 non sono obbligatorie. Tuttavia i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test”*;
- articolo 3 comma 2, *“l'autorità competente locale può autorizzare cacciatori formati dalla stessa ad effettuare i campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni;*
- articolo 3, comma 3, *“i campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati nel sistema informativo SINVSA attraverso la compilazione delle relative schede di campionamento oppure attraverso le modalità indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19/03/2024”*.

Ciò premesso, si riportano di seguito le procedure da adottare per il conferimento presso un Centro di Lavorazione della Selvaggina (CLS) riconosciuto dei cinghiali abbattuti nell'ambito delle attività di controllo e la gestione dei cinghiali cacciati e trattenuti per autoconsumo o destinati alla cessione diretta.

1. Cinghiali abbattuti in attività di controllo:

gli animali dovranno essere conferiti presso un Centro di Lavorazione delle Carni di Selvaggina (Cooperativa La Kiuva di Arnad) riconosciuto a livello UE, dove saranno sottoposti a campionamento, da parte del veterinario ufficiale, di:

- milza (o altri organi target), per la ricerca del virus della PSA;
- diaframma (o altri organi target) per la ricerca di *Trichinella spp.*

È fondamentale la puntuale e completa compilazione del “modello 2”, al fine di fornire al Veterinario Ufficiale tutte le informazioni necessarie per l’inserimento dei dati nel modello SINVSA.

2. Cinghiali trattenuti per consumo domestico privato o destinati alla cessione diretta:

il campionamento è a carico del cacciatore, che dovrà:

- depositare presso il Centro di controllo della fauna selvatica abbattuta di Pont-Saint-Martin o presso la Stazione Forestale un sacchetto contenente la milza (contrassegnato con il numero di fascetta) e un secondo sacchetto con un campione di diaframma;
- compilare l'apposito modello di accompagnamento, fornito dalle Stazioni Forestali, utile al Veterinario Ufficiale di zona per la redazione del verbale di prelievo relativo alla milza.

In entrambi i casi, per gli animali provenienti dai Comuni ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale, il Veterinario Ufficiale dovrà redigere un verbale in SINVSA. Tale verbale SINVSA accompagnerà il campione di milza, mentre il verbale di campionamento per la trichinella, compilato dal cacciatore e controfirmato dal Veterinario Ufficiale, accompagnerà il campione di diaframma.

**Obblighi di eviscerazione e conferimento: è inderogabile che tutti gli animali debbano essere eviscerati secondo le buone pratiche per poi essere conferiti al Centro di Lavorazione delle Carni di Selvaggina, al Centro di Controllo o alle Stazioni forestali, che provvedono al campionamento della milza.**



Autoconsumo e cessione diretta:

per il consumo domestico privato, il cacciatore deve garantire l'identificazione delle carni conservate. In assenza di tracciabilità, si procederà alla distruzione di tutto il contenuto del frigorifero/congelatore.

Per la cessione diretta, il cacciatore deve tracciare gli animali mediante il modello 1 di cui alla DGR 1300/2023. L'acquirente (ristorante o esercizio di vendita diretta in ambito locale) è tenuto agli obblighi di tracciabilità previsti dal Reg. CE 178/2002.

In ogni caso, il cacciatore deve poter documentare, tramite i modelli sopra citati e le registrazioni dell'ambito venatorio, la gestione dei sottoprodotti (pacchetto gastroenterico e pelli) anche quando non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. CE 1069/2009.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

In vacanza del posto di  
Dirigente  
Il Coordinatore  
Dr. Paolo Oreiller  
(documento firmato digitalmente)

L'Assessore  
Marco Carrel  
(documento firmato digitalmente)